

Inpdap, stretta sugli indebiti

DI NICOLA MONDELLI

La richiesta da parte dell'Inpdap di restituzione di somme, in molti casi di notevole entità, che sarebbero state indebitamente corrisposte ai pensionati con i ratei mensili della pensione, continua a essere fonte di protesta oltre che di lamentele da parte sia di chi riceve la comunicazione del debito sia da parte dei patronati oltre che dalle organizzazioni sindacali dei pensionati. Protesta e lamentele che continuano a essere causate, in particolare, dalla ritardata o mancata comunicazione del debito (in alcuni casi la stessa è stata inviata dopo l'avvenuto totale recupero del debito); dall'insufficiente esposizione dei motivi in fatto e in diritto, nonché inesattezza del richiamo a disposizioni legislative e dall'assenza di chiarezza illustrativa in ordine alle singole operazioni contabili predisposte dalle locali sedi dell'Istituto per la quantificazione del debito.

Con la nota operativa n. 39 dello scorso 20 giugno, la direzione centrale dell'Inpdap interviene nuovamente nei confronti delle proprie sedi territoriali per ribadire e sottolineare che l'azione della pubblica amministrazione deve essere pubblica e trasparente e che il procedimento amministrativo, costituito da quella serie di atti che portano all'emissione del provvedimento di recupero di somme erogate indebitamente, deve, al fine di prevenire un giudizio di illegittimità per violazione di legge e conseguente annullamento del provvedimento, essere sempre reso noto all'utente. La trasparenza impone, si legge ancora nella nota, che al pensionato, oltre alla comunicazione personale di debito, deve essere notificato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di recupero di somme erogate indebitamente con l'indicazione di tutti i presupposti di fatti e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'emanazione, nonché le circostanze che hanno determinato il debito che viene comunicato e i relativi riferimenti legislativi, e non anche motivazioni estranee o generiche frasi di stile. Con la circostanza la direzione centrale ha colto anche l'occasione per richiamare nuovamente le sedi territoriali sull'obbligo di inviare sempre all'utente apposita comunicazione anche nei casi di applicazione di provvedimenti individuali che comportano la corresponsione di somme. A detta comunicazione, debitamente documentata, deve essere allegata una copia dell'elaborato informatico dal quale risultino le operazioni contabili che hanno determinato l'erogazione di somme arretrate, con l'indicazione altresì delle somme liquidate a titolo di interessi legali e/o rivalutazione monetaria, se spettanti, non potendosi considerare esaustiva l'indicazione «arretrato netto da variazione sede». (riproduzione riservata)